



# **COMUNE di PULFERO**

**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI  
PUBBLICI - INTRATTENIMENTO E SVAGO – ROSTICCERIE –  
PASTICCERIE – GELATERIE ARTIGIANALI E RIVENDITE  
DI PIZZA AL TAGLIO**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2004

**Art. 1**  
**FASCIA ORARIA**

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art.5 comma 1 della Legge 287/91, *le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigianali e le rivendite di pizza al taglio*, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.

**Art. 2**  
**APERTURA GIORNALIERA**

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art.5 comma 1 della Legge 287/91, , *le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigianali e le rivendite di pizza al taglio*, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art.1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore anche non consecutive.
2. Gli esercizi classificati alle lettere c) dell'art.5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art.1, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito.

**Art. 3**  
**SGOMBERO DEI LOCALI**

Lo sgombero dei locali, di cui all'art. 186 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura del pubblico esercizio.

**Art. 4**  
**CHIUSURA SETTIMANALE**

1. E' data facoltà all'esercente di effettuare la chiusura per riposo fino a due giornate nel corso della settimana, anche non consecutive.
2. Tale chiusura deve essere comunicata al Comune almeno 7 giorni prima ed esposta nel cartello dell'orario di cui al successivo art. 5 – comma 2.

**Art. 5**  
**AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'**

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria e nel rispetto dell'apertura massima giornaliera, nonché in osservanza della chiusura settimanale scelta, ha facoltà di stabilire l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato in forma continuata, con il limite rappresentato dall'orario minimo e massimo di cui all'art.2. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'esercente deve darne notizia all'amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.
2. I Pubblici Esercizi sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuali giornate di chiusura per riposo infrasettimanali.

**Art.7**  
**ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
  - a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
  - b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla ex L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
  - c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie;
  - d) le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - e) la attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
  - h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche..

**Art. 8**  
**SANZIONI**

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza Sindacale di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 7, 9, 10 della Legge Regionale 19 aprile 1999, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.

**FINE**